

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**BIANCHI LEONARDO**, *presidente della Commissione.* La Commissione accetta.

**STRINGHER**, *ministro del tesoro.* Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**STRINGHER**, *ministro del tesoro.* L'articolo 7 del progetto della Commissione dice così: « Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, saranno portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi ».

Ora questo riversamento contempla le disposizioni di carattere finanziario contenute nell'articolo 5 e nell'articolo 6. Orbene, la prima parte dell'articolo 5 dispone: « In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-19 sarà stanziata la somma di lire due milioni da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari antitubercolari da parte dei consorzi di cui agli articoli precedenti e di altri enti ».

Si capisce che per lo stanziamento dell'esercizio 1918-19, che volge verso la fine, possa avvenire il riversamento dei fondi non adoperati nell'esercizio successivo, ma non si capisce che ciò possa avvenire egualmente per quel che riguarda la disposizione del capoverso dell'articolo stesso, che dice così: « Uguale somma di lire due milioni sarà iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1918-19 per essere erogata in contributi al funzionamento dei dispensari stessi ».

Dunque anche per tutti gli altri esercizi successivi dovrebbe aver vigore la disposizione secondo la quale non consumando i due milioni in un esercizio, la parte non spesa passa nell'altro. Ora questo pare eccessivo. Poiché la somma stanziata secondo la proposta della Commissione è molto più grande di quella stabilita corrispondentemente nel progetto governativo, trattandosi di una somma di due milioni, viemmeno la ragione della riversabilità del fondo ad aumento delle disponibilità degli esercizi successivi sufficientemente provveduti, anche per spingere a operare immediatamente con questi due milioni in ciascun esercizio, senza rinviare a poi l'azione benefica alla quale si mira.

Anche per le provvidenze finanziarie considerate dall'articolo 6 ci sarebbe la riversibilità, ma si tratta di somme di mi-

nore importanza e per le quali il riversamento negli esercizi successivi può parere meglio giustificato.

Quindi proporrei di emendare l'articolo 7, e prego la Commissione di accettare lo emendamento in questo senso: « Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, salvo per ciò che riguarda il capoverso dell'articolo 5, saranno portati in aumento della disponibilità degli esercizi successivi ».

**BIANCHI LEONARDO**, *presidente della Commissione.* Chiedo parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIANCHI LEONARDO**, *presidente della Commissione.* Di fronte all'importanza della legge la Commissione accetta anche questo emendamento, nell'interesse del miglior andamento della legge stessa, proposto dall'onorevole ministro del tesoro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per gli interni ha facoltà di parlare.

**BONICELLI**, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei pregare la Commissione di accettare alcuni altri emendamenti.

L'articolo 3 dice: « La concessione dei mutui richiesti a norma degli articoli precedenti sarà disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda debitamente documentata ». Pregherei di consentire alla soppressione dell'articolo o almeno, qualora lo si voglia mantenere, di aggiungere dopo le parole « sarà disposta » le altre « di regola » per non rendere la disposizione *a priori* praticamente inapplicabile.

L'articolo 9 dice: « Entro il 30 giugno 1919 sarà presentato al Parlamento apposito progetto di legge portante nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi ». Anche qui il termine è troppo ristretto ed al « 30 giugno 1919 » bisognerebbe sostituire il « 30 giugno 1920 ».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**BIANCHI LEONARDO**, *presidente della Commissione.* La Commissione crede di aver ragione di temere, se si accettasse integralmente la modificazione relativo all'articolo 3, proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, che le cose potessero andare troppo a rilento per l'applicazione stessa della legge.

Data l'urgenza, non solamente per la difesa sociale, ma soprattutto per le condizioni attuali, cioè per il gran numero di tubercolotici arrivati dall'estero e anche di